R E G I O N E P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1150** del 18/06/2013 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2013/00015

OGGETTO: L.R. 12/2011 art 3 - Linee guida per la redazione del Piano di riparto degli oneri di contribuenza consortili - Elenco n. 126

L'anno 2013 addì 18 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Nichi Vendola	Assessore	Loredana Capone
V.Presidente	Angela Barbanente		
Assessore	Leo Caroli		
Assessore	Leonardo Di Gioia		
Assessore	Elena Gentile		
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Silvia Godelli		
Assessore	Guglielmo Minervini		
Assessore	Fabrizio Nardoni		
Assessore	Lorenzo Nicastro		
Assessore	Alba Sasso		

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Avv. Davide F. Pellegrino

REGIONE PUGLIA SEGRETARIATO GENERALE

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

Come è noto la legge regionale 21 giugno 2011 n. 12 recante "Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica" fa obbligo ai Consorzi di bonifica, al fine di poter procedere alla emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione, di provvedere alla redazione di nuovi "Piani di Classifica", laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili.

I Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi, hanno provveduto a redigere i nuovi Piani di Classifica che sono attualmente in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale.

L'art. 3 della richiamata legge, avente ad oggetto "Contributi di bonifica", prevede che il Piano annuale di riparto delle spese poste a carico dei consorziati contribuenti venga effettuato sulla base degli indici di beneficio definiti dai nuovi Piani di Classifica e redatto sulla base di uno "schema" predisposto dal Servizio regionale competente per materia.

Tale obbligo è stato, peraltro, ripreso dalla successiva legge regionale 13 marzo 2012, n. 4, art. 17, co. 3.

Le linee guida riportate in dettaglio nell'allegato "A", formato da n. 10 facciate e parte integrante del presente provvedimento, fissano i criteri di ripartizione delle spese, a carico dei contribuenti, correlate ai benefici di cui ai nuovi Piani di classifica

"Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. k) e della L.R. 12/2011, art.3.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

REGIONE PUGLIA SEGRETARIATO GENERALE

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste.
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;

- di approvare, per le motivazioni nelle premesse indicate e che qui si intendono integralmente riportate le "Linee guida" che fissano i criteri di ripartizione delle spese, a carico dei contribuenti, relative ai benefici di cui ai nuovi Piani di classifica

- di disporre che i Consorzi di bonifica nella redazione del Piano annuale di riparto delle spese poste a carico dei consorziati contribuenti si attengano alle Linee guida riportate in dettaglio nell'allegato "A" formato da n. 10 facciate che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIATO DELLA GIUNTA
Avv. Davide F. Pellegrino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONE PUGLIA SEGRETARIATO GENERALE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile a.p.: geom. Francesco Pinto _____

Il Dirigente di Ufficio: dott. Leonardo Dragone _____

Il Dirigente del Servizio: ing. Emanuele Giordano _____

Il sottoscritto Direttore di area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore dell'Area Politiche
per lo Sviluppo rurale: dott. Gabriele Papa Pagliardini _____

L'Assessore proponente: dott. Fabrizio Nardoni _____

Il presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
dott. Andrea G. Pellegrino

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE

PIANO DI RIPARTO DEGLI ONERI DI CONTRIBUENZA CONSORTILI
(legge regionale 21 giugno 2011, n. 12, articolo 3, comma 3
legge regionale 13 marzo 2012, n. 4, articolo 17, comma 3)

LINEE – GUIDA

§ 1 – Premesse

Il potere impositivo dei Consorzi di bonifica, sancito dagli artt. 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n.215[1], si esercita attraverso il combinato disposto delle norme a carattere nazionale e regionale. In particolare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, articolo 8 "*il riparto delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico della proprietà interessata, per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi*". L'articolo 17, comma 2, della Legge Regionale n. 4/2012 prevede poi che "*i consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il Piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti e sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'articolo 13*".

Il piano annuale di riparto presuppone e collega due documenti fondamentali: il piano di classifica e il bilancio preventivo. Ai sensi del'art.13 della Legge Regionale n. 4/2012 "*il Piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all'articolo 18, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi*". Esso quindi è lo strumento per il calcolo dei contributi a partire dalle spese individuate in sede di bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo deve consentire l'individuazione di voci di spesa corrispondenti ai diversi benefici individuati dal piano di classifica e generati dall'attività consortile. In conformità a quanto previsto dal piano di classifica, il bilancio è quindi articolato in uno o più centri di costo, differenziati sia per tipologia di beneficio (ai sensi dell'art. 18 della citata L.R. n. 4/2012) sia per eventuali unità territoriali tecnico-gestionali omogenee. Nel caso di criteri binomi di contribuenza per i benefici di disponibilità idrica e irrigua, può essere necessario un ulteriore grado di suddivisione delle spese, per distinguere le spese correlate al

[1] Art. 10: "Nella spesa delle opere (di bonifica) di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza"
Art. 11 : "La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile"

contributo fisso da quelle variabili. Di norma, ad esempio, andranno separate le spese connesse con la manutenzione ordinaria della rete irrigua, che compongono il contributo fisso, da quelle legate all'esercizio, e in particolare le spese per l'approvvigionamento e il sollevamento dell'acqua.

Una parte delle spese consortili può essere imputata direttamente a ciascun centro di costo, mentre le spese restanti costituiscono spese generali di funzionamento, quali ad esempio le spese connesse con la sede consortile o le spese di direzione dell'ente.

Nel caso di attività di esecuzione, manutenzione e gestione di opere che generino benefici di natura plurima, ovvero a servizio di più unità territoriali, il piano di riparto deve individuare la quota parte delle diverse spese connessa con ciascun beneficio e imputabile ai vari centri di costo, in ragione dei criteri indicati nel piano di classifica.

Il piano annuale di riparto prevede dunque le seguenti fasi:

a. imputazione delle spese dirette indicate nel bilancio preventivo ai singoli centri di costo, con l'indicazione di eventuali criteri straordinari di riparto relativi a spese di carattere promiscuo per tipologia di beneficio o unità territoriale;
b. individuazione delle spese generali di funzionamento e loro suddivisione tra i centri di costo. Tale operazione può ordinariamente avvenire in forma proporzionale alle spese dirette indicate al punto precedente, ovvero in ragione di altro criterio ritenuto più equo e individuato dal piano di classifica;
c. individuazione delle somme erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici per l'esecuzione dell'attività consortili, nonché delle entrate consortili di ogni altra origine, ivi comprese quelle generate da concessioni, servizi e scarichi; imputazione di tali entrate a ciascun centro di costo, in forma coerente con le indicazioni del piano di classifica e il corrispondente riparto delle spese;
d. calcolo degli importi totali di contribuenza connessi con ciascuna tipologia di beneficio e unità territoriale omogenea, ottenuti come differenza tra le spese indicate ai punti a) e b) e le entrate individuate al precedente punto c);
e. individuazione attraverso il catasto consortile proveniente dal censimento degli immobili associati a ciascun centro di costo, cioè degli immobili che godono di uno specifico beneficio entro ciascuna unità territoriale, e valutazione della relativa caratura, cioè della grandezza che determina il peso dell'immobile nel riparto delle spese. In ragione dei criteri individuati dal piano di classifica e della tipologia di beneficio, la caratura può essere determinata in forma di indice adimensionale o di una specifica grandezza fisica o economica.
f. calcolo delle aliquote unitarie di contribuzione, cioè del contributo per unità di caratura, da applicare agli immobili per ciascuna tipologia di beneficio iesimo e per ciascuna zona omogenea o sottoripartizione iesima. L'aliquota è ottenuta dividendo il costo da ripartire per la somma di tutte le caratura degli immobili tenuti a contribuire a tale costo.

REGIONE PUGLIA SEGRETARIATO GENERALE

§ 2 - Giurisprudenza sul Contributo consortile (o di bonifica)

Il contributo consortile o di bonifica rappresenta, storicamente, il cardine dell'intera impalcatura su cui si basa la bonifica, a partire dai contenuti in materia posti nel R.D. 215/1933 fino alla attuale L.R. 4/2012.

È sulla sua formazione e equivalenza con il *beneficio* che nascono le complessità e problematiche che si sono succedute, anche a livello giuridico, nel corso del tempo.

Sono trattati, anche in giurisprudenza, nel loro insieme e costituiscono l'essenza concettuale e gestionale della bonifica.

La legge, sia statale che regionale, pone infatti come condizione per l'imposizione dell'obbligo del pagamento del contributo consortile la sussistenza di un collegamento tra il contributo medesimo ed il beneficio che il fondo trae dalle opere di bonifica (v. Artt. 10, 11, 17 e 59 del Regio Decreto n. 215 del 1933; sentenza della Corte Costituzionale del 24 febbraio 1992, n. 66; art. 860 del Codice civile).

Per ultimo, la legge regionale 13 marzo 2012, n. 4, recante "Norme in materia di bonifica" sottolinea la necessità che tale collegamento sia di particolare rilevanza e si realizzi con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile.

Si riportano alcune sentenze poste a base delle presenti linee – guida

- Cass. n. 19509/2004: l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un Ente gestore si fonda sul principio della proporzionalità fra beneficio ottenuto dal bene immobile sito nel comprensorio e l'intervento sostenuto dall'Ente, tra i quali deve esistere un nesso di causalità;

- Cass., n. 4144/1996; Cass. n. 19509/2004; Cass. Sez. Un. n. 8960/1996: non è sufficiente una utilitas che risulti in rapporto di derivazione causale con l'attività consortile e che si riverberi a favore del proprietario di uno degli immobili inclusi nel perimetro consortile, ma è necessario che tale utilitas si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione;

- Cass. Sez. Un. n. 8960/1996: il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una qualità del fondo;

- Cons. Stato, sez. VI, n. 1867/1997: è legittimo assumere quale dato per la

determinazione del contributo in via provvisoria il reddito dominicale dei terreni inclusi nel comprensorio, facendo così riferimento per i criteri di determinazione del contributo anche a due dati quali superficie e rendita censuaria, dai quali derivare l'ammontare della contribuzione;

- Cass. Sez. Unite. Civ. n° 16428/2007: il contributo consortile è un esborso di natura pubblicistica, non costituendo in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta (come invece accade ove il consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornitura d'acqua), rappresentando invece una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. Senza che debba necessariamente sussistere una esatta corrispondenza costi-benefici sul piano individuale; ma essendo sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici (può ad esempio accadere che talune opere producano riflessi positivi solo su una parte dei consorziati e su di essi soli debbano dunque ricadere i relativi oneri);

- Cass., Sez.un., n. 968/1998; Cass., Sez. un. n. 8960/1996; Cass. n. 4144/1996: la natura agricola o extra-agricola del fondo è ininfluente ai fini della legittimità dell'imposizione, dal momento che l'equilibrio idraulico del territorio lo coinvolge nella sua interezza ed il beneficio tratto dalla bonifica non dipende dal carattere agrario del fondo, purché esso sia appartenente al comprensorio. Si richiamano sia l'art. 860 del codice civile che parla genericamente di beni situati nel comprensorio di bonifica, senza alcuna distinzione tra proprietà urbana e proprietà fondiaria, sia l'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, che include tra quelli gravati, beni di pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni;

- Cass. n. 4144/1996; Cass. n. 7240/2003: poiché l'obbligo contributivo sussiste in quanto il beneficio derivante dalle opere consortili incide sulla res (cioè il fondo), appare irrilevante la circostanza che sul fondo sia svolta o meno un'attività, e dunque la natura dell'attività esercitata e la tipologia di colture;

- Cassazione, sezioni unite, n. 968/1998; Cass. n. 19509/2004; Corte d'appello L'Aquila 7.12.2004: la ricomprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza non è condizione per sottoporre il proprietario dello stesso al pagamento, ma costituisce una presunzione iuris tantum di debenza dei contributi, e dunque esonera l'Ente gestore dall'onere della prova del beneficio ricavato dal fondo a seguito delle opere di bonifica: in tal caso dunque viene a gravare sul contribuente l'onere probatorio dell'assenza di tale beneficio;

- Cassazione, sezioni unite, 968/98: In altre parole i contributi consortili sono dovuti dai

14

proprietari dei fondi agricoli, extra agricoli e urbani inseriti nel perimetro di contribuenza consortile, che traggono beneficio «diretto e specifico» dalla bonifica, in quanto il beneficio è considerato implicito quando è stato approvato il «perimetro di contribuenza»;

- Cassazione sentenza n° 19509 del 29/09/2004: il beneficio deve essere provato dall'organismo impositore quando l'immobile è solo incluso nel «comprensorio di bonifica» più ampio del perimetro di contribuenza;

Tutto quanto sin qui riportato induce a ritenere sussistente una sorta di uguaglianza tra *contributo consortile* e *beneficio* che deve essere correlato ad ogni singolo immobile o proprietà fondiaria.

Non esistono normative specifiche circa i criteri di determinazione del contributo, ma il quadro giurisprudenziale:

- lascia intravvedere la legittimità di criteri diversi, purché obiettivi e rispondenti a principi di ragionevolezza;
- ritiene il contributo ammissibile se tutte le opere sono in efficienza tali da produrre beneficio alle proprietà immobiliari cui si riferiscono;
- asserisce che il beneficio di cui usufruiscono annualmente le proprietà immobiliari/fondiarie inserite nel territorio di bonifica considerato è generale, ma non generico.

Ciò fa discendere che la contribuenza annuale è richiesta per raggiungere il *quantum* necessario affinché sia mantenuta l'efficienza delle opere e siano sostenute le spese di funzionamento consortile nell'anno di esercizio e che la quota consortile a carico di ogni proprietà ripartisce il beneficio totale, secondo parametri che individuano, differenziano e specificano la proprietà stessa rispetto alle altre in relazione al beneficio diretto e specifico ricevuto dall'attività di bonifica.

Non trattandosi di un corrispettivo a fronte di un servizio svolto, il contributo consortile non ha una misura di base sulla quale poter calcolare il contributo stesso, ma può concretizzarsi solo in funzione di criteri che individuano il *quantum* contributivo, *come quota proporzionale di beneficio ricadente su ogni proprietà fondiaria in ragione delle attività svolte per la manutenzione e l'esercizio delle opere idrauliche e di bonifica e ai costi di funzionamento consortile.*

Si riportano i criteri base che si ritengono pregnanti.

REGIONE PUGLIA SEGRETARIATO GENERALE

§ 3 - Perimetro di contribuenza

Da quanto desumibile nelle ultime sentenze sopra riportate, il primo criterio base è dato dall'individuazione del "perimetro di contribuenza" che individua le proprietà immobiliari che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica già realizzate ovvero da attuare secondo programmi pluriennali.

Il Perimetro di contribuenza rappresenta dunque l'ambito territoriale entro in quale si realizza la suddivisione delle spese per quote contributive proporzionali sulla base del principi della corresponsione solidale.

Tale necessità riviene dall'art. 10 del R.D. 215/1933 che prevede l'obbligatorietà della trascrizione del perimetro di contribuenza prevista configurando il contributo consortile come un onere reale sugli immobili, ai sensi del successivo art. 21 del richiamato R.D. 215/1933 e dell'art. 18 della l.r. n. 4/2012.

Tale obbligatorietà è tuttavia condizionata dalla necessaria definitiva individuazione del perimetro di contribuenza consortile.

§ 4 - Indice di Contribuenza

I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo 15, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell' articolo 20, comma 4. (L.R. 4/12, art. 17, co. 1).

Essendo diverse le tipologie di beneficio derivanti agli immobili, risulterà necessario definire l'indice di contribuenza attraverso un indice composto derivante dall'utilizzazione di diversi parametri tecnici ed economico - funzionali che valutino le caratteristiche pedoclimatiche, idrologiche, antropiche del territorio, stimino le opere idrauliche e di bonifica ivi insistenti per misurarne e commisurarne il beneficio totale da poi ripartire tra le proprietà fondiarie.

Il vantaggio derivante ad un immobile per l'attività di manutenzione e controllo/gestione del reticolo idrografico è legato a due fattori:

- dalla localizzazione dell'immobile rispetto alle specifiche caratteristiche del territorio e alle opere di bonifica presenti;

- dall'entità dei valori economici tutelati con l'attività dell'Ente Gestore.

L'obiettivo è di ripartire il beneficio secondo criteri d'equità: in un'area caratterizzata da uno stesso indice di contribuenza, quindi omogenea sotto tale profilo, il vantaggio derivante dall'attività di manutenzione e controllo delle opere idrauliche e del reticolo idraulico sarà maggiore per gli immobili di valore più elevato ovvero il danno derivante da una ipotetica assenza o inattività dell'attività di manutenzione e controllo sarebbe maggiore per gli immobili di valore più elevato.

§ 5 - Censimento delle Opere di bonifica e di regimazione idraulica

Il censimento delle opere idrauliche, di bonifica e del reticolo idraulico (di seguito Censimento delle Opere) di competenza deve essere effettuato su base unica regionale attraverso schede unitarie di rilevazione.

Il censimento da poi luogo al catasto consortile.

Per opere di bonifica si deve intendere sia l'insieme delle opere pubbliche eseguite in bonifica, quali briglie, pennelli, difese spondali, arginature, ecc., sia gli impianti idraulici fissi, sia gli interventi in alveo (reticolo idraulico in competenza) per assicurare il normale deflusso delle acque.

Il Censimento delle Opere individua:

- le opere realizzate e in stato di efficienza che producono un beneficio alle proprietà immobiliari e che quindi possono già formare la contribuenza. Su queste opere si applica la Manutenzione Ordinaria;
- le opere realizzate che per esplicare la loro efficienza necessitano d'interventi straordinari, parificati anche dalla corrente normativa sui LL.PP come nuove opere, a carico non della contribuenza ma a carico totalmente pubblico, da riportare nei Piani di Manutenzione Straordinaria.

§ 6 - Piano Annuale delle Manutenzioni Ordinarie

L'Ente Gestore dovrà, ogni anno, definire il piano degli interventi delle manutenzioni ordinarie (Piano Annuale delle Manutenzioni Ordinarie) collegato con gli strumenti di programmazione ordinari (es. Piano triennale delle opere pubbliche e/o Piano quinquennale socio-economico).

REGIONE PUGLIA SEGRETARIATO GENERALE G.R.

Tale Piano, redatto sulla base di una programmazione degli interventi (almeno triennale) definiti in ordine di priorità, dovrà indicare gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare sul reticolo idraulico interno al perimetro di contribuenza consortile riportando, inoltre, l'entità delle spese preventive suddivise per eventuali macroaree.

Il costo annuo del Piano Annuale delle Manutenzioni Ordinarie, unitamente a quello delle spese di funzionamento consortile, costituirà la spesa totale annua da ripartire tra le proprietà consorziate.

§ 7 - Piano di Riparto della Contribuenza

Il Piano di Riparto della Contribuenza è il piano gestionale che, sulla base delle norme e dei principi definiti nel Piano di Classifica, definisce l'entità delle spese annue necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Ente Gestore e la loro ripartizione tra tutti i proprietari ricadenti all'interno del perimetro di contribuenza in funzione del beneficio goduto dalle loro specifiche proprietà immobiliari.

Il Piano di Riparto della Contribuenza che viene approvato ogni anno dagli Enti Gestori per procedere alla riscossione dei contributi consortili dovrà contenere i seguenti allegati:

- l'elenco delle opere idrauliche e di bonifica che producono beneficio;
- l'elenco degli interventi programmati per l'anno in corso denominato "Piano Annuale delle Manutenzioni Ordinarie. (L'elenco deve contenere anche gli elementi valutativi per l'introduzione di indici di efficienza che correggano la formazione del ruolo di contribuenza nel caso in cui l'attività manutentoria gestionale risulti non significativa o ridotta nella sua efficienza);
- il Perimetro di Contribuenza;
- l'entità della spesa annua per le attività dell'Ente Gestore, la quota di riparto e le aliquote di riparto;
- il Ruolo di Contribuenza costituito dall'elenco dei proprietari con il relativo contributo consortile da pagare e tutte le informazioni di dettaglio sugli immobili di proprietà, il loro valore e beneficio.

§ 8 - Criteri di valutazione per la determinazione del beneficio degli immobili

Il criterio (di logicità e di ragionevolezza) da utilizzare nella classificazione degli immobili per il riparto dei contributi devono attenersi alla seguente *ratio*:

- deve essere rispettato il criterio dell'equità nella ripartizione dei benefici;
- devono essere individuate formule semplici ed esplicative tali da fornire chiarezza e comprensibilità a coloro che sono chiamati a contribuire.

Si può affermare, sulla scorta di quanto espresso nella parte che precede, che il beneficio va commisurato all'entità della riduzione del potenziale danno (idraulico e/o idrogeologico) evitato all'immobile grazie all'attività di vigilanza e di manutenzione delle opere idrauliche da parte dell'Ente Gestore.

Pertanto, si può dedurre che i benefici agli immobili saranno maggiori laddove il rischio idraulico è più elevato perché risulta maggiore l'entità del danno evitato.

L'indice di contribuenza quindi diviene un parametro derivato dalla valutazione congiunta di elementi tecnici e di elementi economici oggetto di descrizione nei paragrafi successivi.

In tal senso, nei paragrafi successivi, si introduce

§ 9 - Indice di Contribuenza (Ic)

L'Indice di Contribuenza (Ic) è il parametro che consente di classificare i singoli immobili sulla base del beneficio ricevuto e viene utilizzato per ripartire le spese complessive annue cioè il Ruolo di Contribuenza, tra le diverse proprietà immobiliari in ragione dei diversi benefici dalle stesse goduti per le attività di bonifica svolte dall'Ente gestore.

In relazione a quanto definito dalla normativa vigente, l'indice di contribuenza deriva da una classificazione parametrica del territorio di competenza sulla base delle sue caratteristiche idrauliche e ambientali e dei valori "tutelati" dall'attività dell'ente gestore secondo la formula di seguito riportata:

$$I_c = I_t * I_e * I_{gs}$$

dove:

- I_t è l'indice tecnico che definisce i benefici in relazione alla collocazione territoriale degli immobili;
- I_e è l'indice economico che definisce i benefici in relazione al valore degli immobili;
- I_{gs} è l'indice di gestione specifico che l'Ente Gestore introduce a sua discrezione per situazioni a valenza eccezionale o transitoria che si possono verificarsi in alcune aree e che influiscono sul beneficio goduto dagli immobili andandolo a diminuire ($0 \leq I_{gs} \leq 1$).

§ 10 - Formazione del ruolo di contribuenza

La possibilità per l'Ente Gestore di svolgere le attività di competenza è legata, come richiamato più volte, all'individuazione del fabbisogno di spesa annuo che dovrà essere coperto dai proprietari di immobili in ragione del beneficio conseguito e, pertanto, l'Ente

stesso dovrà procedere al riparto della contribuenza tra gli immobili.

Torna utile evidenziare e/o ricordare che:

a) con spesa totale annua si definisce l'entità dei fabbisogni finanziari necessari alla manutenzione ordinaria, all'esercizio e alla gestione delle opere idrauliche e di bonifica, del reticolo idraulico di riferimento e delle spese di funzionamento consortile, interessanti il perimetro di contribuenza individuato. Nel complesso tali spese sono identificabili in funzione all'imputazione diretta o indiretta rispetto a macroaree che possono suddividere il perimetro di contribuenza sulla base di criteri di omogeneità; (rif. lettera d), pagina 2 del presente documento);
b) il contributo consortile rappresenta il tributo pagato dal singolo proprietario per il beneficio ricevuto dagli immobili in relazione all'attività svolta dall'Ente Gestore della bonifica ed è pari alla sommatoria dei tributi dovuti dallo stesso proprietario per il beneficio ricevuto da ogni unità immobiliare;
c) l'indice di contribuenza è il parametro che consente di classificare i singoli immobili sulla base del beneficio ricevuto. Quest'indice è utilizzato per ripartire le spese complessive annue tra le diverse proprietà immobiliari in ragione dei diversi benefici dalle stesse goduti per le attività di bonifica svolte dall'Ente gestore e costituire il ruolo di contribuenza;
d) il potenziale di contribuenza (Pc) degli immobili del comprensorio o della macroarea è la sommatoria degli indici di contribuenza per tutte le particelle facenti parte del perimetro di contribuenza e soggette all'iscrizione a ruolo calcolati in base alle procedure descritte nei Piano di classifica dei singoli Consorzi di bonifica. Questo è:

$$P_c = \sum_{i=1}^{N} f(I_i, I_c)$$

e) la contribuenza è la sommatoria di tutti i potenziali di contribuenza relativi a tutti i comprensori o macro aree.

Il presente elaborato, composto da n. 10 (dieci) facciate, è parte integrante della deliberazione di Giunta Regionale n. _____ in data _____

Il dirigente del Servizio Foreste
Ing. Emanuele Giordano

REGIONE PUGLIA SEGRETARIATO GENERALE G.R.

Allegato unico alla deliberazione

n. 1150 del 18 GIU. 2013

composta di n.10 (dieci) facciate

Il Segretario della G.R.
Avv. Davide Pellegrino

Il Presidente

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n° 15 facciate, è conforme all'originale depositato presso il Segretariato Generale della G.R. 20 GIU. 2013

Il Segretario della Giunta

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

Si trasmette.....
per gli adempimenti di competenza.
Bari, lì 20 GIU. 2013

Il Segretario della Giunta